

STATUTO

della Fondazione denominata

"FONDAZIONE PINTA"

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE PINTA"

Istituto Tecnico Superiore per l'Area Nuove Tecnologie per il
Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agro
Alimentari, con sede a Cutro presso il Polo Scolastico di Cu-
tro (Istituto Professionale Statale Agricoltura e Ambiente -
IPSAA) attualmente in Contrada Scarazze.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fonda-
zione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di
fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate ed
è regolata per quanto attiene al suo riconoscimento dalle nor-
me recare dal regolamento approvato con D.P.R. n. 361 del 10
febbraio 2000.

L'obiettivo della Fondazione, negli ambiti e secondo le prio-
rità indicati dalla programmazione regionale, è quello di av-
viare, attraverso le relazioni e la rete, con imprese, Istitu-
zioni e cittadini, il percorso verso la sostenibilità dei pro-
dotti e l'utilizzo di tecnologie green; la Fondazione non per-
segue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità

della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

Art. 2 - Finalità

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione intende promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro nell'ambito del made in Italy - filiera agroalimentare e agricola con particolare attenzione alla filiera cerealicola, del pane, pasta e loro derivati, oltreché verso il settore dell'enologia.

La Fondazione intende:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione ai settori di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le pro-

fessioni tecniche;

- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Inoltre:

intende interagire, per quanto riguarda la sezione della ricerca ed innovazione, con il Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico Multisetoriale Magna Grecia e con le Università calabresi e loro dipartimenti- laboratori dipartimentali, tra cui i laboratori Agrobiotech Laboratorio per le biotecnologie e sistemi innovativi per le produzioni agrotecniche mediterranee, Agromater Laboratorio per l'innovazione tecnologica, Ricerca e servizi per il marketing dei prodotti agroalimentari tipici di qualità e valorizzazione dei luoghi produttivi, Lipac Laboratorio di Ingegneria dei Processi Alimentari in Calabria e Quasiora Laboratorio per la Qualità, sicurezza e origine degli alimenti, attivati nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Ricerca scientifica e innovazione tecnologica nella Regione Calabria" -al fine di formare professionalità specializzate in sistemi innovativi per le produzioni agricole con particolare riferimento al settore vitivinicolo e alla zootecnia; certificazione della qualità e sicurezza alimentare, origine e proprietà reologiche degli alimenti e nei processi di produzione, trasformazione, conservazione degli stessi, incluse le metodologie di packaging, marketing dei prodotti agroalimentari e valorizzazione dei luoghi produttivi.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Le attività della Fondazione saranno finalizzate alla creazione di occupazione nella filiera agroalimentare: nelle tecniche di produzione innovative e rispettose dell'ambiente, nella valorizzazione, nella trasformazione e distribuzione dei prodotti di qualità.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, dunque la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nei settori sopra indicati;

b) condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre;

c) stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d) partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;

e) costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti

Handwritten signatures and notes in the top left margin.

Large handwritten signature and a circular official stamp in the left margin.

pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore
interessato dall'attività della Fondazione;

g) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli
scopi istituzionali.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, stru-

Handwritten signatures and initials:
J...
V...
A...
S...

Large handwritten signature:
S...
Official circular stamp:

mentali e connesse;

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

Art. 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

Fondatori

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

- "PROVINCIA DI CROTONE"
- "GAL KROTON - Società Consortile a r.l."
- "COMUNE DI CUTRO",
- "N.E.T. - NATURA ENERGIA TERRITORIO - Società Consortile a r.l."
- "PST-KR PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO MULTISETTORIALE - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.",
- "CROTONE SVILUPPO - AGENZIA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PROVINCIA DI CROTONE - S.c.p.a.",
- "ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE"
- "LATYA - SOCIETA' COOPERATIVA"
- "MC3 SYNTHAX - CENTRO STUDI E RICERCHE ECONOMICO SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA"
- "VIVAI PUPA S.A.S. DEL DOTT. PUPA TOMMASO & C"
- "ARCIPELAGO CALABRIA"
- "ASSOCIAZIONE MILONE - INFORMAGIOVANIKR"
- "ACLI TERRA CROTONE".

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo, le persone

fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art. 8 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e

i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con

le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo

anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice

Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

o il Consiglio di indirizzo

o la Giunta esecutiva

o il Presidente

o il Comitato tecnico-scientifico

o l'Assemblea di partecipazione


o il Revisore dei conti

Art. 10 - Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la

Handwritten signatures and initials in the right margin.

Large handwritten signature in the right margin.



deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Il Consiglio, in particolare:

stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7;

nomina due componenti della Giunta esecutiva;

nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;

nomina il Revisore dei conti;

approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;

approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;

delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;

svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera:

la nomina del Presidente della Fondazione;

l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7;

eventuali modifiche del presente Statuto;

lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente della Giunta esecutiva. La rappresentanza legale può inoltre essere attribuita ad altro componente della Giunta esecutiva, nei limiti delle facoltà a questo delegate da delibera della Giunta. Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva. Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti. Nomina la struttura di staff che cura la segreteria ed il coordinamento operativo della Fondazione. Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art. 12 - Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui due di diritto e tre elettivi.

I membri elettivi sono nominati, due dal Consiglio di Indirizzo e uno dalla Assemblea di Partecipazione.

Sono membri di diritto il dirigente scolastico pro tempore del Polo Scolastico di Cutro (Istituto Agrario e Istituto Alberghiero) che ha promosso la costituzione della Fondazione - Istituto tecnico superiore, quale socio fondatore e un rappresentante dell'ente locale "Comune di Cutro".

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta esecutiva:

- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo;
- elegge tra i suoi componenti il vice presidente che resta in carica per un triennio ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva;
- provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione;
- provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione
- determina l'eventuale rimborso spese da corrispondere ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività. I suoi componenti, saranno da cinque a sette, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio; fanno parte del comitato tecnico scientifico un docente di ogni struttura universitaria/ateneo socio fondatore, nominato dal Comitato d'Indirizzo. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 14 - Assemblea di partecipazione

È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.
L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo. Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva. E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

Art. 15 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa. E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

Art. 16 - Controllo sull'amministrazione della fondazione

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non

possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.

Art. 17 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

Art. 18 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese

quelle inerenti la sua interpretazione,

esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri. In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Crotone, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.


Art. 19 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.

Giuseppe...



Prof. Gullotta